



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 agosto 2011, n. 165

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Martano (Le). Proponente: Energia Rinnovabile Italia Surl, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 262.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e VAS e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. approvato con D.G.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4, ora abrogato e sostituito dal nuovo R.R. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 30.11.2006 la Energia Rinnovabile Italia Surl (d'ora in poi ERI Surl) presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in argomento. Con determina n. 380 del 25.06.2009 la Regione Puglia si esprimeva esonerando dalla procedura di VIA n. 7 aerogeneratori sul totale degli 11 originariamente proposti in progetto. Tale determina veniva impugnata dinanzi al Tar Puglia sede Lecce dalla Associazione Italia Nostra Onlus e il Tar, con sentenza n. 611/2010, in accoglimento del predetto ricorso, annullava l'atto. A seguito di detto annullamento la Regione Puglia si esprimeva nuovamente sull'istanza con determina n. 97 del 25.03.2010 che disponeva l'assoggettamento a VIA.

A seguito di tale esito istruttorio, con istanza depositata in data 15.04.2010 ed acquisita in atti del Servizio Ecologia al prot. n. del 8917 del 02.07.2010, la ERI Surl trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Martano (Le), allegando la documentazione all'uopo prevista per legge e, specificando di aver redatto lo SIA al fine di consentire la prosecuzione dell'iter del procedimento di autorizzazione unica.

Con nota prot. n. 11521 del 03.09.2010 l'Ufficio VIA/VAS dava seguito all'istanza presentata dalla società in data 13.05.2010, dichiarando che la fattispecie procedimentale rientrava tra quelle previste dalla D.G.R. n. 2467/2008 e dalla D.G.R. n. 595/2010, invitando la società a porre in essere gli adempimenti necessari al prosieguo della procedura, nonché le amministrazioni interessate a rendere i propri pareri.

In data 30.09.2010, a seguito di richiesta presentata dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, veniva rilasciata copia di 2 allegati costituenti il progetto ed in particolare gli allegati AD08 e AD09.

Sulla scorta del parere tecnico consultivo espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21.05.2010, con nota prot. n. 14924 del 24.11.2010, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in

oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 15841 del 17.12.2010 la società trasmetteva le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14924/2010.

Medio tempore la Corte Costituzionale, con sentenza n. 344/2010, depositata in cancelleria il 26.11.2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale n. 48 del 01.12.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 16 della l.r. n. 40 del 31.12.2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14 commi 2 e 7 del R.R. 4 ottobre 2006 n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"), nonché dell'art. 3 comma 16, della l.r. 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, è stato necessario procedere ad una nuova istruttoria tecnico/amministrativa dell'istanza in esame, onde pervenire ad un giudizio di compatibilità ambientale del progetto in argomento scevro dagli elementi di incostituzionalità caratterizzanti il R.R. n. 16/06.

A tal fine il Comitato Regionale della VIA, in data 4 marzo 2011 si è riunito e ha valutato nuovamente tutta la documentazione agli atti, esprimendo le valutazioni di seguito riportate.

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

Le caratteristiche dimensionali dell'opera prevedono 11 aerogeneratori per una superficie territoriale di circa 135 Ha (pag. 44 "Studio di Impatto Ambientale"). L'accesso al parco, descritto alle pag 71-72 della "Relazione tecnico-illustrativa", avverrà tramite la SS 16 (Lecce-Maglie) e le SP 28 (Caprarica-Martano) e SP 48 (Martano-Zollino). In particolare la viabilità interna avrà uno sviluppo lineare complessivo di circa 7.500 m di cui 6.100 m di viabilità esistente, pubblica e privata (Strada Comunale Stacchia, Strada Comunale Federà, Strada Comunale Laprosca, Strada Comunale Lamelle), e circa 1.400 m di piste di nuova realizzazione, con carreggiate di larghezza di 4 m, raggio di curvatura non inferiore a 25 m e pendenza longitudinale non superiore a 8°.

Il sistema di connessione elettrica prevede (pagg. 6-7 "Relazione sull'impatto elettromagnetico"): cabine di trasformazione MT/BT degli aerogeneratori, linee di distribuzione in MT a 30 kV di collegamento degli aerogeneratori con la stazione elettrica di trasformazione e smistamento, stazione elettrica di trasformazione e smistamento di utenza 150/30 kV (42 m x 46 m), stazione di consegna a 150 kV, sita nel comune di Zollino e di proprietà della ditta Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l a partire dalla quale l'energia sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale (con raccordi a 150 kV). I cavidotti saranno interrati con modalità M per cavi di categoria 2 ad una profondità minima di 1,2 m.

Sia la "Relazione Tecnico-illustrativa" (pag.45) che lo "Studio di impatto ambientale" (pag. 75) contengono indicazioni in merito alla fase di cantiere, nella quale è prevista un'occupazione complessiva di suolo di circa 3,5 Ha, ossia il 2,6% dell'area di intervento (135 Ha). Durante la fase di cantiere gli impatti previsti sono (pag 144 "Studio di impatto ambientale"): l'aumento del disturbo del rischio antropico, i rischi di uccisione di animali selvatici e il degrado e perdita di habitat di interesse faunistico. Alla fine della vita utile del Parco Eolico stimata in 29 anni (pag. 85 "Relazione tecnico-illustrativa") sarà ripristinata l'ambiente nella situazione preesistente, eliminando anche i tratti di strada che sono stati costruiti e ricostruendo i muretti a secco danneggiati o eliminati (pag. 131 "Studio di Impatto Ambientale").

Sono previste misure di compensazione (pag. 174 "Studio dell'impatto Ambientale") rivolte essenzialmente a contributi economici da corrispondere alla comunità locale sottoforma di royalties e benefici economici al Comune di Martano per tutto il periodo di esercizio dell'impianto e contributi economici a favore dei proprietari dei suoli su cui ricadono le opere di progetto e dei proprietari delle aree ricadenti nel raggio di 250 m dagli aerogeneratori. Inoltre il proponente si impegna a organizzare corsi presso le scuole elementari, borse di studio agli studenti meritevoli e garantire assistenza e info

alla Comunità in materia di energia rinnovabile e di risparmio energetico.

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

L'area vasta risulta caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli centri urbani con ridotte superfici territoriali, prossimi fra loro (l'area racchiusa dal poligono che ha per vertici gli aerogeneratori occupa circa il 12% dell'intero territorio comunale di Martano). Gli abitati di Zollino (ad ovest), Martignano (a nord ovest), Calimera (a nord), Carpignano (a sud est), Castrignano dei Greci e Corigliano (a sud) distano meno di 5 km dal parco in oggetto. Considerando tale trama insediativa, tipica del Tavoliere Salentino, il proponente ha effettuato l'analisi delle interferenze visive e degli impatti cumulativi nel paragrafo 5.2 "Impatti Cumulativi", con altri due parchi eolici: il Parco eolico di Zollino per il quale questo Servizio ha rilasciato il parere di compatibilità (5 aerogeneratori) e quello di Carpignano Salentino che risulta già esistente (7 aerogeneratori). Il medesimo "Studio di Impatto ambientale" a pag. 181 conclude l'analisi evidenziando che "nelle zone contermini l'area di intervento gli aerogeneratori dei tre parchi sono visibili. Ciò è dovuto principalmente all'andamento pressoché pianeggiante del territorio". Tale affermazione risulta rilevante ai fini dell'impatto visivo e soprattutto evidenzia l'effetto cumulativo che il parco in oggetto esplica contestualmente a quello esistente nei confronti dell'area circostante. A corredo dell'analisi è stata prodotta la Tavola 1.12.C "Carta delle Interferenze visive del parco eolico di Martano, Carpignano Salentino e di Zollino", che nel simulare le interferenze visive, mostra che dagli abitati di Martano, Carpignano, Martignano, Calimera, Castrignano dei Greci è possibile vedere da 21 a 23 turbine.

3. Impatto visivo e paesaggistico

L'impatto visivo e paesaggistico è valutato rispettivamente nei paragrafi 4.2.7. "Paesaggio ed uso del suolo" (pagg.160-170) e 5.2 "Impatti Cumulativi" (pagg. 180-182) dello "Studio di Impatto ambientale", nel paragrafo 13.15 "Impatto Visivo" della "Relazione Tecnico- Illustrativa 1.01" (pagg. 79-82).

Il paragrafo 4.2.7 "Paesaggio ed uso del suolo" si sofferma sulle analisi delle componenti del paesaggio e sull'uso del suolo, evidenziando, anche nella Figura 4.2.7.3.B "Corografia dell'uso del suolo nell'intorno di 2,1 km dal sito di intervento", che in un intorno circolare di 2,1 km contenente la totalità del sito di intervento (area complessiva di 1.334 Ha) sono presenti prevalentemente: aree agricole (costituite soprattutto da colture erbacee a seminativi non irrigui e da coltivazioni di ortaggi in terreno libero a carattere prevalentemente stagionale), aree non agricole (alcune tipologie di intervento antropico e infrastrutture a servizio) ed aree naturali (lombi di territorio a vegetazione spontanea costituita da steppe e praterie aride - pseudosteppa) (pagg. 161-162).

Il progetto prevede l'inserimento degli aerogeneratori, di colore grigio light antiriflettente, disposti con un tracciato a scacchiera, secondo l'andamento delle strade comunali, e con un interdistanza minima di 430 m.

La tavola 1.11 denominata "Fotoinserimento del parco eolico" riporta una simulazione fotografica dal punto di vista situato sulla SS 16 (Maglie - Leuca), a nord dell'abitato di Zollino, punto di vista sensibile poiché frequentato da un significativo numero di automezzi: dall'analisi dei fotoinserimenti si evince che gli aerogeneratori del parco eolico di Martano e di quello di Zollino saranno visibili da questa strada. Si segnala la mancanza di fotoinserimenti che simulino l'inserimento del parco eolico a partire da altri punti di vista, posti a nord, a sud e ad est di tale impianto. Proprio nella parte orientale è posta la strada SP Martano Caprarica, prossima alla Serra di Martignano su cui ricade la Specchia dei Mori (Dall'alto della Specchia si può infatti guardar giù fino all'Adriatico e quando la visibilità è buona si possono vedere le navi che transitano in queste acque - fonte <http://www.salento.it/comuni/martano>).

Gli aerogeneratori M1, M2 ed M9 ricadono su aree tipizzate come "E3 - zone a parco agricolo produttivo". Si tratta di un territorio agricolo prevalentemente interessato dalle colture tradizionali dell'ulivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi del paesaggio agricolo da salvaguardare (pag. 1 "Studio di impatto acustico"). L'aerogeneratore n. 4 dista circa 190 m dall'area di

pertinenza della antica Masseria Foderà, già presente nell'elenco del "Catasto onciario del 1749, è antecedente a quella data, forse di impianto cinquecentesco. Il complesso è formato da un edificio principale con nucleo centrale turriforme ed elementi di fortificazione, strutture accessorie in pietre a secco, ovili stalle e depositi" (cfr. A. Costantini, *Le masserie del Salento*, Congedo, Galatina, 1995 tratto da sito

<http://www.turismo.provincia.le.it/home/risorse.php?id=2054>).

Tale Masseria, assieme alla Masseria Stacchia, è stata tipizzata dal vigente strumento urbanistico (PRG) come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico"; PRG attraverso cui la comunità locale ne ha voluto salvaguardare il valore storico ed archeologico. Scendendo più in basso in prossimità dell'aerogeneratore n. 5 si distinguono aree con tipizzazione rientrante nella categoria "D- Zone destinate ad insediamenti artigianali, commerciali e direzionali".

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Il contesto in oggetto è tale che il dato paesaggistico risulti fortemente connesso con l'aspetto naturalistico, come d'altra parte ritiene il medesimo "Studio di impatto Ambientale" che nel paragrafo 4.2.6. "Vegetazione, fauna ed ecosistemi" evidenzia la presenza di vegetazione substeppica (elencata alla pag. 103), che identifica l'habitat prioritario "percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-Brachypodietea" (pg.102) quest'ultimo definito "di elevata ricchezza floristica e biodiversità" (pag.101), sottoposto a regime di tutela dalla Direttiva CEE 92/43. Le cenosi vegetali che rientrano secondo la Direttiva Habitat, in questo tipo di habitat prioritario sono comunità erbacee pioniere che formano prati xerici, a ricoprimento più o meno discontinuo su substrati generalmente ricchi di basi, diffusi generalmente nella parte occidentale del Bacino del Mediterraneo (pag. 102 "Studio di impatto Ambientale").

Secondo quanto affermato a pag 132 dello "Studio di Impatto Ambientale", il territorio si caratterizza per l'elevato grado di antropizzazione e per ambienti dediti soprattutto ad attività culturali "sfruttati da un discreto numero di animali che costituiscono reti e processi ecologici tipici dell'agro-sistema, la cui qualità è favorita da pratiche agricole non troppo aggressive e dalla presenza di lembi naturali di siepi e muretti a secco che ne incrementano la biodiversità".

In generale l'osservazione congiunta della Fig. 4.2.3.6.A - Carta delle unità ecosistemiche dell'intorno di 2,1 km dal sito di intervento l'aerogeneratore e dell'ortofoto CGR 2005 segnala l'esistenza nell'area vasta di una matrice agricola in cui si distinguono lembi di aree non dissodate contraddistinte dalla presenza di pseudosteppa: l'aerogeneratore M5 vi ricade all'interno, gli aerogeneratori M6, M4, ed M7 vi ricadono in prossimità. In questi ultimi due casi la Tavola 5 - Planimetria del parco eolico su stralcio catastale segnala che sono le relative "aree di intervento" a interessare la pseudosteppa.

L'analisi faunistica evidenzia che l'area di interesse appare idonea alla presenza di alcuni rettili: biacco *Coluber viridiflavus*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, ramarro meridionale *Lacerta bilineata* e dal gecko comune *Tarentula maritana*. Più rare dovrebbero essere specie quali la luscengola *Chalcides chalcides* (probabilmente confinata nelle ultime aree a pseudosteppa e negli incolti presenti) (pag. 129). L'avifauna presente è tipica degli agroecosistemi in cui tendono a prevalere i passeriformi e le specie di non passeriformi più adattabili. Tra i non passeriformi nidificanti sono abbastanza comuni nelle campagne del Salento interno specie come il gheppio *Falco tinnunculus*, tortora dal collare orientale *Streptotelia decaocto*, la civetta *Athene noctua*, il barbogianni *Tyto alba*, l'assiolo *Otus scops*, l'upupa *Upupa epops*. In inverno si aggiungono le specie come la poiana *Buteo buteo* e il gabbiano reale mediterraneo *Larus cacchinnans* e il gabbiano comune *Larus ridibundus* (pag. 129). E l'analisi faunistica svolta alla scala di dettaglio segnala la presenza di 34 specie nidificanti di cui 7 appartengono alle specie di non passeriformi nidificanti.

L'analisi dei fenomeni migratori, svolta dal medesimo proponente, segnala che "i flussi migratori più importanti nella penisola salentina vengono effettuati principalmente lungo la fascia costiera sia adriatica con Capo d'Otranto in primis sia ionica con santa Maria di Leuca e Gallipoli mentre nell'entroterra

salentino pur non potendo escludere alcuni deboli flussi migratori certamente questi territori non sono interessati da rotte migratorie significative” (pag. 139).

Secondo quanto affermato dalla relazione tecnico-illustrativa sugli ulivi ricadenti in corrispondenza delle opere di progetto, “All. C” dello “Studio di Impatto Ambientale”, atteso che 29 ulivi verranno espianati e ripiantumati nelle particelle limitrofe, si rileva che l’ulivo n. 2 ricadente sul suolo interessato dall’aerogeneratore M9, ha un diametro di 98 cm superiore ai 70 cm e pertanto potrebbe ricadere nel campo di applicazione dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale 04/06/2007, n.14.

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Per quel che attiene i caratteri geomorfologici, dalla lettura della carta geomorfologica del PUTT/p n. 512 si evince che l’aerogeneratore M4 risulta posto su margine di una dolina, l’M2 su di un ciglio di scarpata, l’M5 e l’M7 nell’area annessa di una ripa fluviali. Il proponente ha prodotto a corredo dell’istanza di VIA l’elaborato “Allegato A” “Studi geologici, geomorfologici, Geotecnici, Idrogeologici finalizzati alla valutazione degli elementi di coerenza del Progetto con il PUTT/geomorfologia e con il PAI”, in cui si riportano analisi condotte nell’area secondo cui il PUTT/p non risulta coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia con riferimento alla validità del PUTT/p, sollevata nella relazione di cui sopra, si rammenta che le relative NTA specificano che “le prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela” (comma 3, art.1.03, Titolo I). In sede di pianificazione urbanistica comunale o paesaggistica di secondo livello “vanno esplicitate e motivate le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) e alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del piano.... per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente” (art.5.07, Titolo V) e quindi il PUTT/p costituisce l’unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

L’argomento impatto acustico è trattato nell’elaborato 1.14 “Studio dell’impatto acustico prodotto dal parco eolico di Martano”, nel quale si valutano gli effetti acustici sulle aree circostanti conseguenti alla realizzazione del parco eolico.

L’elaborato a pag. 2 afferma che “la presenza antropica è limitata ad alcuni casolari di campagna sparsi e/o agglomerati, in genere, non permanentemente abitati, o comunque con la presenza umana limitata ad alcune ore del giorno”. Ciò risulta in contrasto con quanto invece affermato a pag. 132 dello “Studio di Impatto Ambientale”, in cui si conferma che “il territorio si caratterizza per l’elevato grado di antropizzazione e per ambienti dediti soprattutto ad attività culturali” e a pag 12 dello “Studio dell’impatto acustico prodotto dal parco eolico di Martano” in cui “l’analisi puntuale dei luoghi ha evidenziato la presenza di numerosi edifici a diverso uso abitativi”. La documentazione fotografica riportata nell’Allegato 1 evidenzia che i recettori sensibili, risultano caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari, testimonianza del possibile utilizzo a fini abitativi segnalato dal proponente (vedi tabella successiva).

Secondo quanto dichiarato “Studio dell’impatto acustico prodotto dal parco eolico di Martano” il Comune di Martano non è dotato di Piano di zonizzazione acustica, per cui si applicano i limiti assoluti del DPCM 1991. Per la redazione dello studio si è effettuato un rilievo strumentale considerando per la misura puntuale un’unica posizione nei pressi del punto dove dovrà sorgere la macchina M5 (coord. UTM 778.413,5 4.455.485,2).

L’impatto elettromagnetico del parco in oggetto è valutato nell’allegato F intitolato “Relazione sull’impatto elettromagnetico dell’impianto” dello “Studio di impatto Ambientale” e nell’elaborato 1.17 “Relazione sull’impatto elettromagnetico” del “Progetto Definitivo”. I risultati dello studio mostrano che il campo magnetico associato all’elettrodotta interrato in MT avrà valori inferiori al valore limite di 3 μ T a

partire da: ± 4 m dall'asse del cavidotto a 30 kV, ± 15 m per le sbarre in AT e ± 7 m per le sbarre in MT per la stazione elettrica 150/30 kV. Il proponente dichiara che la realizzazione delle opere elettriche relative al parco eolico di Martano, non costituisce pericolo per la salute pubblica (pag. 27) dell'elaborato 1.17 "Relazione sull'impatto elettromagnetico" del "Progetto Definitivo".

La gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura degli aerogeneratori, contenuta nel paragrafo 13.14 a pag 79 della "Relazione tecnico-illustrativa", si basa su considerazioni emerse dallo Studio condotto in Olanda nel 2004 a cura del Dr. H.Braam e del Dr. L.W.M.M Rademakers dal titolo "Guidelines on the Environmental Risk of Wind Turbines in the Netherlands". Tale studio fornisce il grafico del "Rischio individuale" associato alla gittata della pala di un aerogeneratore di potenza 2,0 MW, in funzione della distanza dalla turbine. Da esso risulta che il valore di una probabilità su un milione del Rischio Individuale si ha ad una distanza di 140 m dall'aerogeneratore.

Con riferimento a ciò si rileva che effettivamente tali eventi sono unanimemente ritenuti rari, ma potrebbero risultare sottostimati in ragione della mancata diffusione delle informazioni pertinenti. Le due fonti più frequentemente citate negli studi e nei documenti regolatori europei e nordamericani sono:

1. California Wind Energy Collaborative, "Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California", PIER Interim Project Report, November 2006.
2. Braam, H et al., "Hanboek Risicozonering Windturbines", 2nd Edition, January 2005.

In particolare, la seconda fonte (Olandese) trae le informazioni dai due archivi più corposi fra quelli disponibili, ovvero uno danese e uno tedesco, riferiti ad eventi verificatisi entro il 2001. La probabilità stimata per gli eventi di rottura che possono dare luogo al volo di pale intere o di frammenti è stimata in $1/2.400$ aerogeneratori x anno. La massima distanza percorsa da una pala intera, documentata nel manuale olandese, è di 150 m, che salgono a 500 m per i frammenti di pala.

In applicazione del principio di precauzione è quindi opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

L'ortofoto CGR 2005 e l'allegato Tab. 4.2.4.3.a. Elenco dei potenziali ricettori acustici presenti nell'intorno dei singoli aerogeneratori (pagg. 88-94) allo "Studio di impatto Ambientale" evidenziano una diffusa presenza antropica legata all'esistenza di una serie di fabbricati, ricadenti entro 250-300 m dai singoli aerogeneratori.

Conclusioni

L'area in cui è prevista l'installazione delle 11 torri, ricade nel territorio di Martano in località Foderà, nel più vasto contesto dell'ambito paesaggistico "Tavoliere Salentino", in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli centri abitati, con ridotte superfici territoriali, prossimi fra loro (l'area racchiusa dal poligono che ha per vertici gli aerogeneratori occupa circa l'8% dell'intero territorio comunale di Martano), con strade poderali ed interpoderali, pajare, muretti a secco e masserie disseminate nell'agro (Masseria Lamelle, Masseria Stacchia, Masseria Foderà, Masseria Cantaturo segnalate dall'IGM in scala 1:25.000). Ed in effetti gli abitati di Zollino (ad ovest), Martignano (a nord ovest), Calimera (a nord), Carpignano (a sud est), Castrignano dei Greci e Corigliano (a sud) distano in generale meno di 5 km dal parco in oggetto. Proprio in considerazione di tale trama insediativa, tipica del Tavoliere Salentino, il proponente ha effettuato l'analisi delle interferenze visive e degli impatti cumulativi nel paragrafo 5.2 "Impatti Cumulativi", con altri due parchi eolici (Parco eolico di Zollino per il quale questo Servizio ha rilasciato il parere di compatibilità - 5 aerogeneratori e quello di Carpignano Salentino che al contrario risulta già esistente con 7 aerogeneratori), concludendo che (pag. 181) "nelle zone contermini l'area di intervento gli aerogeneratori dei tre parchi sono visibili. Ciò è dovuto principalmente all'andamento pressoché pianeggiante del territorio". Tale affermazione risulta rilevante ai fini dell'impatto visivo e soprattutto evidenzia l'effetto cumulativo che il parco in oggetto esplica

contestualmente a quello esistente e quello per il quale è stato rilasciato parere di compatibilità nei confronti dell'area circostante. A corredo dell'analisi è stata prodotta la Tavola 1.12.C "Carta delle Interferenze visive del parco eolico di Martano, Carpignano Salentino e di Zollino", che mostra che dagli abitati di Martano, Carpignano, Martignano, Calimera, Castrignano dei Greci è possibile vedere da 21 a 23 turbine. Non è stata altresì considerata la circostanza che, nel limitrofo Comune di Martignano, con Determina n. 587 dell'11.05.2006 del Dirigente del Settore Industria, è stato autorizzato un parco eolico di potenza complessiva pari a 20 MW, che, a quanto consta, a tutt'oggi, è realizzato.

L'uso del suolo evidenzia nell'area vasta la presenza di una matrice agricola (soprattutto colture erbacee a seminativi non irrigui e coltivazioni di ortaggi in terreno libero a carattere prevalentemente stagionale), in cui sono poste aree non agricole (alcune tipologie di intervento antropico e infrastrutture a servizio) ed aree naturali (lombi di territorio a vegetazione spontanea costituita da steppe e praterie aride - pseudosteppa) (pag. 161-162). A riprova di tali caratteristiche, lo stesso PRG ha rilevato ed inserito nel contesto agrario, nell'area vasta di interesse, aree zonizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico"; attraverso cui la comunità locale ne ha voluto salvaguardare il valore storico ed archeologico. Individuando. D'altra parte la superficie territoriale del Comune di Martano è così ridotta che il parco eolico occupa circa l'8%, tanto che esso vede in prossimità dell'aerogeneratore M5 la presenza di aree tipizzate dal vigente strumento urbanistico come D- Zone destinate ad insediamenti artigianali, commerciali e direzionali.

Dall'osservazione congiunta della Fig. 4.2.3.6.A - Carta delle unità ecosistemiche dell'intorno di 2,1 km dal sito di intervento l'aerogeneratore e dell'ortofoto CGR 2005 si nota che l'aerogeneratore M5 ricade all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza della pseudosteppa (Habitat prioritario della Direttiva 92/43 CEE), mentre gli aerogeneratori M6, M4 ed M7 vi ricadono in prossimità. In questi ultimi due casi la Tavola 5 - Planimetria del parco eolico su stralcio catastale segnala che sono le relative "aree di intervento" a interessare la pseudosteppa.

L'analisi faunistica evidenzia che l'area di interesse appare idonea alla presenza di alcuni rettili: biacco *Coluber viridiflavus*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, ramarro meridionale *Lacerta bilineata* e dal gecko comune *Tarentula maritima*. Più rare dovrebbero essere specie quali la luscengola *Chalcides chalcides* (probabilmente confinata nelle ultime aree a pseudosteppa e negli incolti presenti) (pag. 129). L'avifauna presente è tipica degli agroecosistemi in cui tendono a prevalere i passeriformi e le specie di non passeriformi più adattabili. Tra i non passeriformi nidificanti sono abbastanza comuni nelle campagne del Salento interno specie come il gheppio *Falco tinnunculus*, tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto*, la civetta *Athene noctua*, il barbagianni *Tyto alba*, l'assiolo *Otus scops*, l'upupa *Upupa epops*. In inverno si aggiungono le specie come la poiana *Buteo buteo* e il gabbiano reale mediterraneo *Larus cachinnans* e il gabbiano comune *Larus ridibundus* (pag. 129). E l'analisi faunistica svolta alla scala di dettaglio segnala la presenza di 34 specie nidificanti di cui 7 appartengono alle specie di non passeriformi nidificanti.

L'analisi dei fenomeni migratori, svolta dal medesimo proponente, segnala che "i flussi migratori più importanti nella penisola salentina vengono effettuati principalmente lungo la fascia costiera sia adriatica con Capo d'Otranto in primis sia ionica con santa Maria di Leuca e Gallipoli mentre nell'entroterra salentino pur non potendo escludere alcuni deboli flussi migratori certamente questi territori non sono interessati da rotte migratorie significative" (pag. 139).

Per quel che attiene l'aspetto geomorfologico, la carta geomorfologica del PUTT/p n. 512 mostra che l'aerogeneratore M4 risulta posto su margine di una dolina, l'M2 su di un ciglio di scarpata, l'M5 e l'M7 nell'area annessa di una ripa fluviale.

In relazione alla diffusa presenza antropica, l'ortofoto CGR 2005 e l'allegato Tab. 4.2.4.3.a. Elenco dei potenziali ricettori acustici presenti nell'intorno dei singoli aerogeneratori (pagg. 88-94) allo "Studio di impatto Ambientale" consentono di registrare l'esistenza di una serie di fabbricati, ricadenti entro 250 - 300 m dai singoli aerogeneratori. In relazione a ciò nello "Studio dell'impatto acustico prodotto dal parco eolico di Martano" si afferma che "l'analisi puntuale dei luoghi ha evidenziato la presenza di numerosi

edifici a diverso uso adibiti. Il report fotografico ivi contenuto segnala una serie di edifici che in questa sede si ritengono caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari e che testimoniano il possibile utilizzo ai fini abitativi segnalato dal proponente.

La presenza di numerosi fabbricati, oltre quelli precedentemente elencati si ripercuote direttamente con le problematiche connesse alla sicurezza, relative alle distanze dalle turbine, valutate dal proponente con il "Rischio individuale" associato alla gittata della pala di un aerogeneratore di potenza 2,0 MW. Da esso risulta che il valore di una probabilità su un milione del Rischio Individuale si ha ad una distanza di 140 m dall'aerogeneratore. Tuttavia in applicazione del principio di precauzione si ritiene opportuno assumere d'ufficio un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

L'analisi svolta mostra un territorio così complesso ed articolato in cui ogni componente umana, naturale ed agricola è strettamente connessa con le altre. Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'impatto del parco eolico sia da ritenersi significativo in relazione al rilievo ed alla significatività del paesaggio, del contesto territoriale, naturale e storico in cui esso si inserisce, considerando anche la diffusa ed evidente presenza antropica e gli impatti cumulativi con altri impianti eolici.

Nello specifico le singole criticità rilevate per ognuno degli aerogeneratori sono le seguenti:
Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato regionale per la VIA, con nota prot. n. 2592 del 14.03.2011 l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 4957 del 03.05.2011 (anticipata a mezzo fax) la società trasmetteva le controdeduzioni - corredate da documentazione - in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 2592/2011 dell'Ufficio.

Di seguito si riporta il contenuto della valutazione alle controdeduzioni elaborate dalla società (prot. n. 4769/2011).

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione).

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

La società afferma che le frasi stralciate sic et simpliciter, dal paragrafo 4.2.6.2.4.1 (Impatti in fase di cantiere) del SIA e citate nella comunicazione di preannuncio di diniego, rappresentano solo i titoli degli impatti ipotizzabili e pertanto ritiene utile riportare testualmente la trattazione già svolta alle pagg. 144 e 145 del SIA (pag. 3 "Osservazioni").

Controdeduzioni

Lo stralcio di alcune frasi dal SIA è stato effettuato laddove il proponente si occupa di aspetti che riguardano i potenziali impatti che l'impianto può provocare nell'area di intervento. Ci si è limitati a riportare solo i titoli per garantire anche la sinteticità della comunicazione.

A pag. 5 delle "Osservazioni" la società, riprendendo quanto affermato nel SIA, sostiene che: "ogni impatto ascrivibile alla fase di costruzione del parco eolico di Martano è ritenuta nulla o trascurabile". Tale dichiarazione sembra banalizzare l'effetto delle varie operazioni per il trasporto e la messa in opera dell'impianto.

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

2.1 La società rileva un errore riguardante l'area complessiva racchiusa dal parco eolico di Martano che invece di essere pari a 1.334 ha, come riportato erroneamente nella Comunicazione, risulta di 135 ha pari circa al 6% del territorio comunale e non al 12% come erroneamente riportato nella comunicazione.

2.2 La società rileva che le valutazioni contenute nella nota di preannuncio di diniego sono del tutto arbitrarie e prive di riferimenti normativi e pertanto integra citando sia il riferimento all'art. 5.3, lett. b dell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali, riguardante l'impatto paesaggistico sui centri abitati, sia un elenco di tutte le misure di mitigazione dell'impatto visivo previste dall'art. 3.2 delle Linee Guida Nazionali (pagg. 7-8 "Osservazioni").

2.3 La società chiarisce che la funzione assolta dalla carta dell'intervisibilità, ribadendo che quest'ultima non esprime alcuna informazione circa l'impatto visivo prodotto dagli impianti, svolgendo più una funzione quantitativa che qualitativa, valutando il numero di aerogeneratori visibili da un determinato punto piuttosto che la percezione visiva. Inoltre il proponente afferma, dopo alcune valutazioni, che l'impatto visivo prodotto dall'impianto di Carpignano Salentino di fatto non è cumulabile con quello generato dai parchi eolici di Martano e Zollino poiché non è possibile vedere tutti e tre gli impianti a meno di una rotazione del proprio cono visivo. A ciò si aggiunge che la Carta delle interferenze visive si basa sulla modellazione del terreno riveniente da DTM non tenendo conto degli ostacoli visivi presenti sul territorio.

Controdeduzioni

2.1 Si prende atto di quanto dichiarato nelle "Osservazioni".

2.2 Si prende atto dell'analisi fatta dal proponente sia in riferimento all'art. 5.3, lett.b dell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali che a quello previsto dall'art. 3.2 delle Linee Guida Nazionali.

2.3 Le conclusioni cui giunge il proponente non sono opportunamente suffragate, anche perché la valutazione degli impatti cumulativi non può basarsi solo sulla percezione visiva dei vari impianti. In particolare la distanza di cinque chilometri non è sufficiente a giustificare che gli impatti visivi attribuibili ai parchi eolici non siano cumulabili con quelli prodotti da altre analoghe proposte progettuali. La considerazione degli impatti cumulativi è consolidata all'interno della normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, valutazione d'incidenza e verifica di compatibilità paesaggistica. Più in generale, l'attenzione per gli impatti cumulativi è connaturata nelle valutazioni ambientali sin dagli albori della loro istituzionalizzazione, come testimoniato dalla definizione contenuta alla Sezione 1508.7 del National Environmental Policy Act (Stati Uniti d'America, 1969): "l'impatto ambientale che risulta dall'impatto incrementale di un'azione laddove si sommi ad altre azioni passate, presenti e ragionevolmente prevedibili nel futuro ... Gli impatti cumulativi possono derivare da azioni individualmente di minore entità, ma collettivamente significative che abbiano luogo nel corso di un certo periodo di tempo".

3. Impatto visivo e paesaggistico

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

3.1 La società rileva un errore riguardante l'area complessiva racchiusa dal parco eolico di Martano che invece di essere pari a 1.334 ha, come riportato erroneamente nella Comunicazione, risulta di 135 ha pari circa al 6% del territorio comunale e quindi non pari al 12% (pag. 12 "Osservazioni").

3.2 In relazione agli impatti visivi e paesaggistici la società osserva che tutti gli impianti eolici hanno per loro natura un determinato impatto visivo, e che proprio per tale motivazione è necessario valutare il grado di accettabilità dell'impianto prodotto con riferimento delle disposizioni normative. Rileva inoltre che non sussistono altri punti di vista sensibili rispetto alla SS 16 già considerata dallo stesso proponente (pag. 12 "Osservazioni").

3.3 La società afferma che nelle zone E3 “zone a parco agricolo produttivo” non è preclusa in assoluto la realizzazione di manufatti, essendo consentita la costruzione di fabbricati rurali e di infrastrutture ricreative e sportive destinate all’agriturismo. Evidenzia inoltre l’esistenza di una variante al PRG del Comune di Martano che con Delibera di CC n. 18 del 31.03.2009 non ritiene idonea ai fini dell’installazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW la fascia di 1 km dalla perimetrazione del centro abitato. Ai sensi di tale variante le zone E3 di PRG sono ritenute idonee all’installazione di impianti eolici. La torre M5 dista circa 1.150 m dal limite del centro abitato. Le torri M1 ed M2 insistono su suoli a seminativo, mentre la torre M9 su alcuni esemplari di ulivo di giovane età (pag. 14 “Osservazioni”).

3.4 Il proponente conferma la tipizzazione attribuita dal vigente PRG di Martano alla masseria Foderà e masseria Stacchia sebbene esse non siano salvaguardate né dal PUTT/p né dal D.lgs 42/2004. Inoltre le NTA del PRG pongono un vincolo di inedificabilità di 150 m dal perimetro di detti immobili: la torre M4 dista 220 da Masseria Stacchia e 230 m da Masseria Foderà.

3.5 La società rileva che una torre eolica, in quanto impianto produttivo, può essere realizzata anche in zone artigianali e industriali.

3.6 La società segnala l’assenza di strade panoramiche o di belvedere confermando ciò anche dall’assenza di coni visuali individuati dall’allegato 1 del RR n. 24/2010. Ed inoltre la soprintendenza per i beni archeologici sulla base della carta del rischio archeologico redatta dalla ditta ERI surl ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’intervento.

Controdeduzioni

3.1 Si prende atto di quanto dichiarato nelle “Osservazioni”.

3.2 Nella nota prot. n. 2592 del 14.03.2011 di questo Servizio con cui si è preannunciato il diniego all’istanza in oggetto, si è segnalata “la mancanza di foto-inserimenti in grado di simulare l’inserimento del parco eolico a partire da altri punti di vista, posti a nord a sud ed a est di tale impianto. Proprio nella parte orientale è posta la strada SP Martano-Caprarica, prossima alla Serra di Martignano, su cui ricade la Specchia dei Mori”. Al riguardo il proponente si è limitato a segnalare l’assenza di punti di vista sensibili e di vincoli che attribuiscono un interesse culturale e/o paesaggistico alla Specchia dei mori, sebbene i rilievi mossi e sopra citati non riguardassero tali aspetti.

3.3 Si prende atto della citata delibera di Consiglio comunale evidenziando altresì che essa si riferisce ad impianti con potenza fino a 1 MW, quindi inferiore a quella dell’istanza in oggetto. Per quanto riguarda la localizzazione delle torri M1, M2 ed M9 si segnala che nella nota si è evidenziata la valenza dell’area interessata dalla tipizzazione E3, che lo stesso Comune ha riconosciuto, individuando un territorio agricolo prevalentemente interessato dalle colture tradizionali dell’ulivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi del paesaggio agricolo da salvaguardare.

3.4 Nella comunicazione di preannuncio di diniego di cui alla nota prot. n. 2592 del 14.03.2011 di questo Servizio si è evidenziata la valenza delle masserie Foderà e Stacchia, riconosciuta dalla comunità locale attraverso la tipizzazione “A2 nuclei edifici e siti di interesse storico artistico ambientale e archeologico” individuata dal Piano regolatore generale del Comune di Martano.

3.5 Nel preannuncio di diniego non sono state fatte considerazioni in merito a tale questione.

3.6 Nella comunicazione di preannuncio di diniego di cui alla nota prot. n. 2592 del 14.03.2011 di questo Servizio non si è parlato di strade panoramiche o di belvedere, segnalando la mancanza di foto inserimenti che simulino l’inserimento del parco eolico a partire da altri punti di vista, posti a nord, a sud e ad est di tale impianto.

4. Impatto su flora fauna ed ecosistemi

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

4.1 La società evidenzia che nella descrizione dei suoli sono state riprese sic et simpliciter delle frasi

stralciate dal SIA e non riflettono in alcun modo il contenuto dello Studio. Nello specifico il sito di installazione delle torri nn. M4, M5, M6 e M7 non vi è traccia di pseudosteppa, ma M4 ed M6 ricadono su seminativo, M7 su area incolta ed M5 su area già oggetto di spietramento.

4.2 La società afferma in relazione all'ulivo ricadente in corrispondenza dell'aerogeneratore M9 che la misura di 98 cm rappresenta la lunghezza massima e non il diametro equivalente del tronco intero ai sensi della l.r. 14/2007 pertanto lo stesso calcola il diametro equivalente del tronco ad un'altezza di 130 cm dal suolo giungendo ad un valore di 63,6 cm, inferiore ai 70 cm, dimostrando in tal modo che tale ulivo non ricade nel campo di applicazione della comma 2 della citata norma (pagg. 18-22 "Osservazioni").

Controdeduzioni

4.1 L'osservazione congiunta della Fig. 4.2.3.6.A - Carta delle unità ecosistemiche dell'intorno di 2,1 km dal sito di intervento l'aerogeneratore e dell'ortofoto CGR 2005 segnala l'esistenza di una matrice agricola in cui si distinguono lembi di aree non dissodate contraddistinte dalla presenza di pseudosteppa: l'aerogeneratore M5 vi ricade all'interno, gli aerogeneratori M6, M4, ed M7 vi ricadono in prossimità. In questi ultimi due casi la Tavola 5 - Planimetria del parco eolico su stralcio catastale segnala che sono le relative "aree di intervento" a interessare la pseudosteppa.

4.2 Preliminarmente non si condivide il concetto del diametro equivalente, utilizzato nelle "Osservazioni" (pagg. 18-19) che non compare all'interno della l.r. 14/2007. Da quanto emerge dalla documentazione fotografica le dimensioni del tronco e la forma potrebbero far entrare il caso in ispecie nell'art. 2 comma 2 della citata norma. Tuttavia si rileva che la valutazione delle caratteristiche di monumentalità della pianta sono attribuite all'UPA competente per Provincia e alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali (di cui all'art. 3 l.r. 14/2007).

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

La ERI ritiene errata la valutazione degli elementi geomorfologici riportata nelle comunicazioni, basata sull'utilizzo del solo PUTT/p, affermando che gli elementi geomorfologici segnalati dalla cartografia del PUTT/p in prossimità delle torri M2, M4, M5 ed M7 sono macroscopicamente inesistenti in sito. E che si sarebbe dovuto tener conto dello studio specialistico posto a corredo dell'istanza, oltre che della Carta idrogeomorfologica del PPTR anche di altre fonti informative e cartografiche.

- il ciglio di scarpata individuato dal PUTT/p in prossimità dell'aerogeneratore M2 è assolutamente inesistente, come rilevato dai sopralluoghi condotti in sito, e non è segnalato dalla carta idrogeomorfologica.
- La dolina individuata dal PUTT/p ad 85 m dall'aerogeneratore M4 è assolutamente inesistente, come rilevato dai sopralluoghi condotti in sito, e non è segnalata dalla carta idrogeomorfologica.
- La ripa fluviale individuata dal PUTT/p ad 81 m dall'aerogeneratore M5 è assolutamente inesistente, come rilevato dai sopralluoghi condotti in sito, e non è segnalata dalla carta idrogeomorfologica. Ciò vale anche per la ripa fluviale posta a 73 m dalla torre M7.

Sostiene inoltre che per le ripe fluviali il PUTT/p non prevede una disciplina di base né relative prescrizioni di base.

Controdeduzioni

Con riferimento alla validità del PUTT/p, sollevata nella relazione di cui sopra, si rammenta che le relative NTA specificano che "le prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela" (comma 3, art.1.03, Titolo I). In

sede di pianificazione urbanistica comunale o paesaggistica di secondo livello “vanno esplicitate e motivate le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) e alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del piano.... per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente” (art. 5.07, Titolo V) e pertanto si rammenta che il PUTT/p, a tutt’oggi, continua a costituire l’unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa. Per quanto attiene la ripa fluviale è un elemento del sistema geologico ed idrogeomorfologico che svolge un ruolo importante nell’assetto territoriale di contesto così come identificato nella relativa tavola tematica del PUTT/p. Si richiama il disposto dell’art. 3.14 delle NTA del PUTT/p relativo ai “Beni diffusi del paesaggio agrario”.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico e vibrazioni)

Osservazioni Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l

6.1 Si contesta di aver eseguito uno stralcio asettico fra frasi stralciate sic et simpliciter dalla relazione del SIA e dello studio acustico. I ricettori critici sono stati individuati in base alle ipotesi più sfavorevoli ai fini dell’impatto sonoro. In tal senso, la dicitura “potenzialmente residenziale” riferita alla destinazione d’uso di alcuni fabbricati è stata utilizzata con l’obiettivo di verificare con assoluta certezza il rispetto dei limiti normativi per tutti i fabbricati ricadenti nel raggio di 300 m dalle torri sfavorevoli (quali, tra l’altro, l’eventuale utilizzo improprio dei fabbricati). Il redattore dello studio acustico, pertanto, dovendo basare la propria analisi sulle ipotesi più gravose non ha condotto alcuna verifica diretta sugli edifici, quale, invece, è stata eseguita dai progettisti, ai fini della migliore definizione del layout del parco eolico (pagg. 26-27 “Osservazioni”). Il rilievo dello stato dei luoghi è stato condotto in ottemperanza alle Linee Guida Nazionali, considerando un raggio di 200 m, all’interno del quale non ricade alcun fabbricato dotato di abitabilità, regolarmente censito e stabilmente abitato o adibito ad abitazione (pag. 61 “Osservazioni”).

6.2 Gittata. Si contesta che la valutazione della gittata è discrezionale ed è stata effettuata senza tener conto della normativa vigente.

Controdeduzioni

6.1 L’osservazione dell’ortofoto CGR 2005 e ortofoto Sit Puglia 2006 coincide con quanto riportato a pag 12 dello “Studio dell’impatto acustico prodotto dal parco eolico di Martano” in cui “l’analisi puntuale dei luoghi ha evidenziato la presenza di numerosi edifici a diverso uso adibiti”. Ed ancora che la documentazione fotografica riportata nell’Allegato 1 evidenzia che i recettori sensibili, risultano caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari, testimonianza del possibile utilizzo a fini abitativi segnalato dal proponente. Le discrepanze segnalate dal proponente relative all’analisi acustica probabilmente derivano dal fatto che il redattore dello studio acustico non ha condotto alcuna verifica diretta sugli edifici, quale, invece è stato eseguita dai progettisti, ai fini della migliore definizione del layout del parco eolico.

6.2 Con riferimento alla gittata si rileva che gli eventi sono unanimemente ritenuti rari, ma potrebbero risultare sottostimati in ragione della mancata diffusione delle informazioni pertinenti. Le due fonti più frequentemente citate negli studi e nei documenti regolatori europei e nordamericani sono:

3. California Wind Energy Collaborative, “Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California”, PIER Interim Project Report, November 2006.

4. Braam, H et al., “Hanboek Risicozonering Windturbines”, 2nd Edition, January 2005.

In particolare, la seconda fonte (Olandese) trae le informazioni dai due archivi più corposi fra quelli disponibili, ovvero uno danese e uno tedesco, riferiti ad eventi verificatisi entro il 2001. La probabilità stimata per gli eventi di rottura che possono dare luogo al volo di pale intere o di frammenti è stimata in 1/2.400 aerogeneratori x anno. La massima distanza percorsa da una pala intera, documentata nel manuale olandese, è di 150 m, che salgono a 500 m per i frammenti di pala.

Ai fini della tutela della pubblica incolumità, in applicazione del principio di precauzione è quindi opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 dell'art. 4 e del c. 4 dell'art. 11 del R.R. approvato con DGR n.1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. n.10/2011, nella seduta tenutasi in data 20.07.2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento proposto, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. avente prot. n. 2592/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., sostituito dal RR 10/2011;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 04.03.2011 e del 20.07.2011, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011;

VISTO in particolare il c.2 art.2 del citato regolamento n. 10/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Martano (Le), proposto dalla Energia Rinnovabile Italia Surl con istanza depositata in data 15.04.2010 ed acquisita in atti del Servizio Ecologia al prot. n. del 8917 del 02.07.2010, avente sede legale in Bari in Corso Alcide De Gasperi n.262;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore
Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
